Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Venerdì, 3 dicembre — Numero 285

AVVISO

Norme d'abbonamento per l'anno 1921

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. 45
» » semestre . . . . . » 26
» » trimestre . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno . . . . . . L. 90
» » semestre . . . . . » 50
» » trimestre . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione):

Per un anno . . . . . . L. 40
» » semestre . . . . » 24
» » trimestre . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione della Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Reale Ordine Civile di Savoia

Sua Maestà il Re, con decreto 25 corrente mese, su proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio del Reale Ordine Civile di Savoia, ha nominato consigliere dello stesso Ordine il cavaliere prof. Antonio Fradeletto, senatore del Regno.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1667 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 1223;

Visto il R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1372;

Visto il R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1373;

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2397;

Visto il voto del Consiglio superiore dell'istruzione commerciale in data 26 luglio 1919;

Visto il decreto del commissario generale civile per la Venezia Giulia, n. 071591-*B* del 14 settembre 1919;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto coi ministri segretari di Stato per il commercio e l'industria e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Scuola superiore di commercio di fondazione Revoltella in Trieste, mantenuta con i redditi del lascito del barone Pasquale Revoltella e con i contributi dello Stato, del comune di Trieste e della Camera di commercio e d'industria di Trieste, è costituita in Ente autonomo con personalità giuridica propria, sotto la vigilanza didattica ed amministrativa del Ministero dell'industria e del commercio, ed assume il nome di Istituto superiore di studi commerciali fondazione Revoltella.

Art. 2.

L'Istituto è ordinato secondo le norme della legge 20 marzo 1913, n. 268, del regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 1223, del Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1782, del Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1783, e del Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2397.

Art. 3.

Nell'Istituto superiore di Trieste agli insegnamenti fondamentali costitutivi della facoltà di scienze economiche e commerciali, stabiliti dall'art. 9 della legge 20 marzo 1913, n. 268, è aggiunto quello di istituzioni commerciali.

Potrà inoltre essere istituita una cattedra complementare di lingua e letteratura italiana e, in aggiunta all'insegnamento della lingua tedesca e delle lingue slave, anche delle cattedre complementari delle letterature delle rispettive nazioni.

Queste cattedre potranno essere affidate a professori ordinari, straordinari o incaricati, entro i limiti dell'organico.

Il numero dei professori ordinari e straordinari di materie fondamentali e di materie complementari è stabilito nella tabella annessa al presente decreto-legge.

Art. 4.

Al mantenimento dell'Istituto superiore di studi commerciali fondazione Revoltella in Trieste contribuiranno:

1° lo Stato con un contributo annuo non superiore a L. 200 000;

2° il comune di Trieste, assumendo in luogo di un contributo pecuniario l'obbligo di fornire all'Istituto i locali occorrenti e corrispondenti al suo progressivo sviluppo e di provvedere alla loro manutenzione, alla fornitura dell'acqua e dell'illuminazione, accordando facoltà dell'intavolazione di un diritto reale nei pubblici libri;

3° la Camera di commercio e d'industria di Trieste con un contributo annuo di L. 40.000;

4° il lascito del barone Pasquale Revoltella con tutti i suoi redditi.

Sono inoltre destinati alle spese di mantenimento tutti gli altri proventi dell'Istituto, il prodotto delle tasse scolastiche, i doni, i legati, i sussidi di altri Enti e di privati.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto si compone di due delegati del Ministero dell'industria e commercio, di due delegati del comune di Trieste, di due delegati della Camera di commercio e d'industria di Trieste e del direttore dell'Istituto.

Ove altri Enti contribuissero al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 15.000, essi avranno diritto di essere rappresentati nel Consiglio da un proprio delegato.

Art. 6.

Rispetto alle tasse, percentuali e graduali, di registro e di bollo tutti gli atti e contratti dell'Istituto, compresi quelli con i quali saranno garantiti i contributi annui allo stesso, sono sottoposti alle stesse norme stabilite per gli atti o contratti dell'Amministrazione dello Stato. L'Istituto è esente dalle imposte dirette (industriale, rendita e rendite, o di ricchezza mobile) e dall'imposta sull'equivalente (tassa di mano morta), nei riguardi dei proventi di cui all'articolo 4, non godrà tale esenzione dalle imposte nei riguardi dei lasciti, delle donazioni e dei contributi privati.

Disposizioni transitorie.

Art. 7.

Il personale insegnante e di servizio che apparteneva alla Scuola superiore Revoltella quale personale di ruolo, è mantenuto nel grado o nell'ufficio che occupa all'atto della promulgazione del presente decreto-legge.

Il fondo pensioni già costituito nella Scuola superiore di commercio fondazione Revoltella a favore del corpo insegnante, del personale di servizio e delle rispettive famiglie, seguiterà a funzionare secondo lo statuto in vigore per detto fondo, fino a quando saranno esauriti gli impegni assunti dalla scuola stessa verso il personale attualmente in pensione e quello in carica all'atto della promulgazione del presente Regio decreto-legge, in quanto non dichiari di optare per la pensione di Stato.

Art. 8.

Finchè non sia in grado di funzionare il Consiglio accademico con almeno cinque professori ordinari o straordinari, le funzioni di tale Consiglio, per ciò che riguarda le proposte di apertura di concorsi, di trasferimenti, di nomine dirette e di assegnazione di incarichi, sono conferite ad una Commissione composta di due professori ordinari della Scuola Revoltella e di tre professori ordinari di Università o di Istituti superiori che abbiano già insegnato nella scuola e che saranno nominati dal commissario generale civile della Venezia Giulia.

I professori di nuova nomina entreranno di diritto a far parte di detta Commissione.

Art. 9.

Per l'anno 1920-921 per non più di metà delle cattedre vacanti di materie fondamentali si potrà provvedere, oltrechè, a norma delle disposizioni vigenti, con trasferimenti da altri Istituti superiori commerciali o mediante concorsi a termini abbreviati, anche con trasferimenti da Regie Università o Istituti superiori dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica con nomine dirette fatte su proposta della Commissione di cui all'articolo precedente, dal Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con la Presidenza del Consiglio, o, per la loro delegazione, dal commissario generale civile della Venezia Giulia, purchè la scelta cada su persona che sia stata classificata tra i primi tre in un concorso della stessa materia o di una materia affine in una Università o Istituto superiore.

Art. 10.

Gli studi percorsi e gli esami sostenuti nella Scuola superiore di commercio di fondazione Revoltella durante l'anno accademico 1919-920 sono riconosciuti equipollenti, a tutti gli effetti, agli studi percorsi e agli esami sostenuti nei Regi Istituti superiori di studi commerciali.

Art. 11.

Fino a che non sia estesa la giurisdizione del Ministero dell'industria e commercio, a sensi delle leggi vigenti, a tutto il territorio entro i nuovi confini del Regno, la vigilanza didattica e amministrativa dell'Istituto superiore commerciale Revoltella in Trieste spetterà al commissario generale civile della Venezia Giulia, secondo le direttive del Ministero suddetto, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore col giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Allegato A.

TABELLA ORGANICA

Cattedre fondamentali

Professori ordinari	N. 8
Professori straordinari	» 2

Cattedre complementari

Professori ordinari	N. 1
Professori straordinari	» 1

Il numero 1673 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R decreto-legge n. 347 in data 11 marzo 1920, che apporta varianti a quello 20 ottobre 1919, n. 1988, sull'ordinamento del corpo R. equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della R. marina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 20 del Regio decreto-legge n. 347, in data 11 marzo 1920, non va applicato ai sottufficiali della Regia marina celibi o vedovi, senza prole e non aventi persone di famiglia conviventi ed a carico, minori o inabili al lavoro, imbarcati su Regie navi armate o in riserva o su quelle ove siano costituite mense, nonchè sulle navi mercantili, ove fruiscono trattamento tavola in natura o in contanti.

Art. 2.

Ai sottufficiali di cui al precedente articolo sarà corrisposto, a datare dal 1° ottobre 1920, l'assegno giornaliero di lire una, cumulabile con tutte le competenze assegnate dalle disposizioni in vigore

Questo assegno si corrisponderà fino a quando saranno in vigore le disposizioni sull'assegno di caro viveri, di cui al R. decreto-legge 11 marzo 1920, n. 347.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed avrà effetto a decorrere dalla data di cui all'art. 2.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SECHI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1660 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto 20 novembre 1912, numero 1305;

Visto il R. decreto 10 dicembre 1894, n. 533, convertito nella legge 8 agosto 1895, n 486 approvante la convenzione 30 ottobre 1894, con la quale, fra l'altro, veniva affidato alla Banca d'Italia il servizio di tesoreria per conto dello Stato in tutte le provincie del Regno;

Visto l'art. 3 della legge 31 dicembre 1913, n 1393, col quale venne approvata la convenzione 13 dicembre 1913 relativa alla proroga della gestione da parte della Banca d'Italia del servizio di tesoreria sino al 31 dicembre 1923;

Considerata l'opportunità di affidare alla Banca d'Italia il servizio di tesoreria della Somalia italiana;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata l'annessa convenzione, stipulata a nome del Governo, dal ministro delle colonie e dal ministro del tesoro con la Banca d'Italia, rappresentata dal suo direttore generale e sottoscritta il dì 2 agosto 1920, con la quale alla Banca stessa è affidato il servizio di R. tesoreria nella Somalia italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 5 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Questo giorno due del mese di agosto dell'anno 1920 in Roma, tra il Governo italiano, rappresentato da S. E. il cav. gr. cr. prof. Luigi Rossi, ministro delle colonie, e da S. E. il cav. gr. cr. avv. Filippo Meda, ministro del tesoro, e la Banca d'Italia, rappresentata dal suo direttore generale cav. gr. cr. prof. Bonaldo Stringher, si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

A partire dal giorno che sarà fissato con decreto del ministro delle colonie, di concerto con quello del tesoro, la Banca d'Italia assumerà il servizio di R. tesoreria nella Somalia italiana in conformità alle norme vigenti per l'esercizio del servizio di R. tesoreria nel Regno se e in quanto siano applicabili, e alle speciali istruzioni che saranno emanate dal ministro delle colonie di intesa con quello del tesoro.

Dal detto giorno la Banca riceverà gli introiti ed eseguirà i pagamenti nella Somalia sia per conto dello Stato e delle Amministrazioni dipendenti, sia per conto della colonia.

Le contabilità di tali introiti e pagamenti per la sezione di tesoreria di Mogadiscio saranno identiche a quelle delle sezioni di R. tesoreria aventi sedi nel Regno.

Un esemplare di tali contabilità sarà comunicato al Ministero delle colonie.

Art. 2.

Come fondo di cassa per il disimpegno del servizio è fatta alla Banca una dotazione di cinquecentomila rupie, nella qual somma vanno comprese le valute di oro appartenenti alla sezione di tesoreria al ragguaglio di una rupia per ogni due lire italiane.

Qualora il fondo a disposizione del tesoro scenda al di sotto di trecentocinquantamila rupie si dovrà provvedere alla reintegrazione.

Per l'invio a Mogadiscio dei rifornimenti di fondi, destinati alla sezione di tesoreria, comprese le valute cartacee, da effettuarsi a cura della Banca, saranno applicabili le norme e le agevolezze concesse dall'art. 19 del regolamento per il servizio di tesoreria dello Stato, approvato col R. decreto 15 gennaio 1895, n. 16, e considerate nella normale n. 60 del Bollettino del tesoro per l'anno 1895.

In caso di perdita dei valori durante le operazioni di sbarco il relativo certificato dell'ufficiale della dogana, attestante la perdita stessa, farà fede a tutti gli effetti, sia per il discarico, sia per l'eventuale sostituzione dei valori cartacei.

Il fondo di dotazione, ripartito nelle valute che saranno riconosciute utili per il primo impianto, sarà consegnato a cura dello Stato nelle Casse della Banca a Mogadiscio.

Art. 3.

La Banca d'Italia potrà considerare come riserva metallica, agli effetti della sua circolazione, il fondo in oro e in argento esistente nella sezione di tesoreria di Mogadiscio, esclusa la parte immobilizzata ai termini di legge (art. 15 testo unico di legge sugli istituti di emissione).

Art. 4.

Presso la sezione di tesoreria di Mogadiscio sarà addetto un delegato del tesoro coadiuvato dal personale necessario, che eserciterà funzioni analoghe a quelle attribuite ai delegati del tesoro del Regno.

La sezione di tesoreria e la delegazione del tesoro di Mogadiscio avranno rispettivamente colla Direzione generale della Banca e con il Ministero del tesoro, per quanto concerne riguardo a quest'ultimo lo svolgimento tecnico del servizio, gli stessi rapporti di dipendenza delle sezioni di tesoreria e delle delegazioni del tesoro nel Regno.

Art. 5.

Le spese d'ufficio per l'esercizio della sezione di tesoreria di Mogadiscio saranno a carico della Banca, meno quelle per gli stampati dei modelli prescritti, i quali saranno forniti dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 6.

La Banca godrà della franchigia postale per tutto quanto concerne il servizio di tesoreria nella Somalia.

La trasmissione però degli atti e dei documenti riguardanti il detto servizio dovrà essere fatta a mezzo della delegazione del tesoro.

Art. 7.

La presente convenzione scadrà col 31 dicembre 1923.

La presente convenzione, stesa in tre esemplari, venne letta ad alta voce nella sala di S. E. il ministro del tesoro quest'oggi, due agosto 1920, e venne sottoscritta dalle parti contraenti e dai testimoni intervenuti.

Luigi Rossi.

Filippo Meda, ministro del tesoro.
Bonaldo Stringher.
Conti-Rossini Carlo, teste.
Cigliana Giovanni, teste.

Il numero **1661** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 novembre 1919, n. 2327;

Visto il testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Viste le leggi 20 giugno 1909, n. 366 e 6 luglio 1911, n. 650, relative alla istituzione di un conto corrente fra il Ministero del tesoro e il Ministero della marina;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1912, n. 68, che approva il regolamento per l'esecuzione delle leggi relative al conto corrente suddetto;

Viste le istruzioni provvisorie per l'amministrazione e la contabilità dei corpi e delle RR. navi;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, sulla amministrazione e la contabilità dei corpi del R. esercito in quanto è estesa ai servizi della R. marina;

Viste la legge 20 giugno 1909, n. 165, relativa alla riforma dell'ordinamento amministrativo e contabile della R. marina e le istruzioni provvisorie in data 18 giugno 1911, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole;

Considerata l'opportunità di apportare semplificazioni alla resa dei conti delle RR. navi, depositi, distaccamenti, ecc., e di rendere più sollecito l'accertamento e la giustificazione delle spese eseguite con mandati di anticipazione;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I responsabili delle casse di bordo delle navi nelle acque dello Stato, i responsabili di cassa dei depositi e distaccamenti del corpo R. equipaggi e in generale degli Enti a terra ai quali è assegnato un fondo scorta, ricostituiscono mensilmente il fondo stesso mediante presentazione alla Direzione di commissariato del dipartimento al quale è ascritta la nave, o alla cui giurisdizione appartiene l'Ente a terra, di una dichiarazione conforme all'unito mod. *A*

per le spese gravanti sui vari capitoli del bilancio e per gli introiti effettuati, ed eventualmente di una dichiarazione mod. *A-bis* nel caso che sussistano spese rimborsabili non imputabili al bilancio della marina.

Art. 2.

Le Direzioni di commissariato militare marittimo si discaricheranno dalle anticipazioni ricevute sui vari capitoli del bilancio, mediante un rendiconto mensile conforme all'unito modello *B*, nel quale riassumeranno:

1° le somme rimborsate alle navi ed agli Enti a terra per ciascun capitolo del bilancio, secondo l'indicazione contenuta nei singoli mod. *A*, documentandole con un esemplare del modello stesso e coi mandati di pagamento quietanzati;

2° le somme pagate dalla cassa della Direzione per competenze degli ufficiali, per indennità di trasferimenti e missioni, per razioni in contanti, ecc., al personale direttamente amministrato dalla Direzione stessa, corredandole dei documenti di spesa e dei relativi mandati quietanzati;

3° le somme introitate, perchè ritenute sull'ammontare dei modelli *A*, dei corpi e delle navi, e le corrispondenti somme versate per tale titolo in tesoreria, corredandole delle quietanze originali di versamento o dei relativi elenchi descrittivi mod. 56-*T*, qualora le quietanze originali debbano essere trasmesse al Ministero (ragioneria centrale) per i relativi aumenti di stanziamento in base agli articoli 19 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511.

Ciascun rendiconto mensile sarà trasmesso direttamente alla ragioneria centrale (revisione dei conti) entro il mese successivo.

Le competenze non pagate entro questo termine saranno dedotte dai relativi documenti, e riprodotte nei documenti del mese nel quale avverrà il pagamento.

La nota (mod. *B*) delle spese fatte in ciascun mese è abolita; è del pari abolito l'invio al Ministero del secondo esemplare della dichiarazione mod. *A*.

Art. 3.

La contabilità trimestrale delle RR. navi e dei corpi a terra sarà trasmessa, in un unico esemplare, con le modalità e coi termini prescritti dai nn. 5 e 6 delle istruzioni provvisorie per l'amministrazione e la contabilità dei corpi a terra e delle Regie navi, direttamente alla ragioneria centrale (ufficio di revisione) la quale provvederà al versamento delle ritenute erariali in tesoreria.

La contabilità trimestrale consisterà:

a) dei fogli assegni mensili;

b) dei fogli stipendi ufficiali;

c) della nota documentata delle spese eventuali di materiali e varie, distinte per capitoli;

d) del rendiconto riepilogativo (mod. *C*) dimostrante la spesa su ciascun capitolo del bilancio e i rimborsi ricevuti dalle Direzioni di commissariato, in conformità delle richieste mensili (mod. *A*).

Art. 4.

Mediante la dichiarazione mensile documentata mod. *A-bis* le Direzioni di commissariato rimborseranno i responsabili di cassa di terra e di bordo delle spese sostenute per conto di altre Amministrazioni dello Stato e soggette a ricupero.

L'ammontare di tali somme sarà tenuto in conto sospeso fino all'avvenuto ricupero, che verrà con la massima sollecitudine curato direttamente dalle Direzioni stesse, senza interessare l'Amministrazione centrale, la quale interverrà soltanto nei casi in cui sorgessero difficoltà.

Una situazione dei conti in sospeso sarà trasmessa trimestralmente alla ragioneria centrale ed all'Ispettorato di commissariato.

Art. 5.

Il ministro della marina ha facoltà di raggruppare il servizio di cassa e la resa dei conti delle minori unità navali, delle navi di uso locale e degli Enti minori a terra, e di impartire le norme per regolare le responsabilità delle casse di tali gruppi amministrativi.

Art. 6.

I rendiconti trimestrali delle anticipazioni fornite alle Direzioni dei lavori, alle Direzioni di commissariato e agli altri Enti dipartimentali per acquisto di materiali ad economia relativi ai servizi di loro competenza saranno trasmessi all'ufficio di ragioneria di ciascun dipartimento o comando militare marittimo, il quale ne eseguirà la revisione, conformemente a quelli delle spese di mano d'opera, per delegazione del capo ragioniere del Ministero, col quale potrà a tal uopo corrispondere direttamente.

Art. 7.

In conformità delle disposizioni, di cui agli articoli precedenti, le Direzioni e Sottodirezioni di commissariato, al ricevere le note modello *A* ed *A-bis*, provvederanno senza indugio al rimborso, mediante mandati di pagamento emessi distintamente per ciascun corpo o nave a carico dei singoli capitoli del bilancio e conti in sospeso, secondo la ripartizione prospettata dalle note medesime.

Allo stesso modo, con mandati di introito, l'importo dei quali sarà ritenuto su quello dei mod. *A*, accrediteranno ai singoli capitoli interessati le somme incassate dalle Regie navi e dai corpi a terra a favore dei capitoli stessi, secondo le risultanze dei ripetuti mod. *A*.

Le somme così introitate saranno versate al tesoro con mandati complessivi, ma distinti per ciascun capitolo, e le quietanze originali od i relativi elenchi descrittivi mod. 56-*T*, di cui al n. 3 dell'art. 2, saranno corredati di note specificative delle partite riferentisi a ciascuna nave o corpo.

Per effetto di quanto precede restano soppressi i conti interni delle navi e dei corpi e gli altri in sospeso finora tenuti per cessioni di viveri, vestiario, ecc.

Disposizioni transitorie.

Art. 8.

Il primo rendiconto, di cui all'art. 2, delle Direzioni di commissariato militare marittimo per l'esercizio 1920-921, riepilogherà le spese del primo trimestre, e al medesimo saranno allegate le dichiarazioni mod. *A* precedentemente in uso, dalle quali le Direzioni stesse ricaveranno, in via eccezionale, le somme da ricuperarsi da altre Amministrazioni per inserirle nei conti di cui all'art. 4.

Art. 9.

Il personale attualmente addetto alle scritturazioni interne delle Direzioni di commissariato e alla compilazione dei rendiconti trimestrali delle Direzioni stesse sarà adibito allo stralcio delle contabilità degli esercizi anteriori al 1920-921, e non potrà essere altrove destinato fino a che lo stralcio medesimo non sarà compiuto se non con l'assenso del Ministero.

Art. 10.

Le disposizioni comprese negli articoli dall'1 al 7 incluso hanno decorrenza dal 1° luglio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Modello A.

(1) . . . .

Si dichiara che durante il mese . . . . 192. . .
sono state spese . . . . L.
e sono state introitate . . . . »

e che perciò la Cassa deve essere reintegrata della somma di (2) L.

Elenco delle spese.

N. del cap. del bilancio	OGGETTO DELLA SPESA	Somma totale per ciascun capitolo e titolo
. .	Trasferte e missioni (ufficiali e bassa forza) . . . L.	
. .	Distinzioni onorifiche . . . . »	
. .	Paghe ufficiali stato maggiore generale . . . . . »	
. .	» » genio navale . . . . »	
. .	» assistenti genio navale . . . . »	
. .	» ufficiali macchinisti . . . . »	
. .	» » medici . . . . »	
. .	» » commissari . . . . »	
. .	» » corpo R. equipaggi . . . . »	
. .	» militari del corpo R. equipaggi . . . . . . »	
. .	Vestiario . . . . »	
. .	Gratificazioni di rafferma . . . . »	
. .	Soprassoldi e spese varie corpo R. equipaggi . . . »	
. .	Premi di rafferma . . . . »	
. .	Soprassoldi di difesa (ufficiali e bassa forza) . . . »	
. .	» e spese servizio semaforico . . . . . . »	
. .	Casermaggio . . . . »	
. .	Armamenti navali . . . . »	
. .	Soprassoldi consegnatari carbone . . . . »	
. .	Carbone fossile . . . . »	
. .	Materiali di consumo . . . . »	
. .	Viveri . . . . »	
. .	Servizio semaforico e radiotelegrafico . . . . . . »	
	Totale delle spese . . . L.	

Elenco degli introiti.

. .	Viveri ceduti a pagamento . . L.			
. .	Addebiti per guasto gamella . . »			
. .	Addebiti per materiale d'ospedale . . . . »			
. .	. . . .			
. .	. . . .			
. .	. . . .			
	Totale introito . . . L.			
	Somma netta da reintegrare . . . L.			

Data. . . . .

I responsabili:

Il commissario *Il comandante*

. . . .

AVVERTENZA. — Fino ad esaurimento saranno usati gli stampati del vecchio mod. *A*, convenientemente modificati.

(1) R. Nave-Deposito-Distaccamento-Difesa-Semaforo.
(2) Ripetere in tutte lettere la somma che dev'essere reintegrata.

Modello A-*bis* (2).

(1) . . . .

Elenco delle spese rimborsabili da reintegrarsi.

N. d'ordine	OGGETTO	Somma totale per ciascun capitolo o titolo di spesa
. .	. . . . (Ministero . . . .) L.	
. .	id. id. id. »	
. .	. . . . (Ditta . . . .) »	
. .	. . . . »	
. .	. . . . »	
. .	. . . . »	
. .	. . . . »	
. .	. . . . »	
. .	. . . . »	
. .	. . . . »	
. .	. . . . »	
	Totale. . . L.	

Data. . . . .

I responsabili

Il commissario **Il comandante**

. . . .

(1) R. Nave-Deposito-Distaccamento-Difesa-Semaforo.
(2) Questo modello sarà tracciato a mano e inviato alla Direzione di Commissariato competente soltanto nel caso che esistano spese rimborsabili fuori bilancio; nel caso contrario sarà dichiarato a tergo della richiesta Mod. *A* « non esistono spese rimborsabili ».

Modello **B.**

DIREZIONE DI COMMISSARIATO

di . . . .

Rendiconto delle anticipazioni ricevute e delle spese fatte nel mese di. . . . . . . sul bilancio dell'es. . . .

N.° o articolo del capitolo	Denominazione della serie di anticipazioni; N.° progressivo delle anticipazioni e N.° del mandato	Anticipazioni ricevute	Spese fatte (rimborsi pagamenti versamenti in tesoreria)	Rimanenza a debito o a credito (a)	Debito o credito precedente (a)	Debito o credito risultante (a)

(*a*) Le risultanze a debito verranno controdistinte con segno positivo, quelle a credito con segno negativo.

MINISTERO DELLA MARINA

. . . .

Si dichiarano esatte le risultanze a debito o a credito di ciascun capitolo del presente rendiconto, salvo i rilievi nelle unite note di osservazione e per i quali l'importo delle relative bonificazioni e deduzioni sarà compreso nei rendiconti successivi.

Roma, lì . . . .

Il direttore capo divisione

Visto, si trasmette all'Ufficio di ragioneria alla Corte dei conti sotto il N.° . .

Roma, lì . . . .

Il direttore capo di ragioneria

NB. — Il presente rendiconto deve essere munito di una nota, distinta per enti e capitoli, delle spese fatte nel **mese**, per la quale potranno usarsi gli attuali stampati dell'abolito mod. *B*.

Allegato al mod. **B**

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO . . . . . .

Nota delle spese fatte nel mese di . . . .

Allegato n. . . dichiarazioni mod. *A*.

ANNOTAZIONI.

a) Nella nota le spese sono distinte per capitoli ed articoli del bilancio e per serie di anticipazioni.

b) Nessuna somma è inscritta per le navi all'estero. Nella colonna « note » si appone l'indicazione « all'estero ».

c) Nell'ultima riga della nota sono inscritte le spese sostenute direttamente dalla Direzione (indipendentemente dai rimborsi effettuati alle varie autorità amministrative) ad eccezione di quelle relative al materiale ed alla mano d'opera dei RR. arsenali.

d) Alla nota sono allegate le dichiarazioni dei responsabili in base alle quali furono effettuati i rimborsi.

e) La nota viene allegata al rendiconto modello *B*.

Autorità che ha fatto le spese	Capitoli ed articoli										segue

Modello C.

Rendiconto n. .... Esercizio 192.... - 192....

REGIA MARINA

.... (1)

Rendiconto delle spese fatte e delle reintegrazioni ricevute durante il . . trimestre dell'esercizio .....

Ammontare delle spese fatte .... L.
Ammontare delle reintegrazioni ricevute ..... »

Pareggio . . . L.

Data. ....

I responsabili

Il commissario *Il comandante*

....

MINISTERO DELLA MARINA

Ragioneria centrale - Revisione dei conti.

Si dichiara regolare il presente rendiconto, salvo i rilievi nelle unite note di osservazioni e per i quali l'importo delle relative bonificazioni e deduzioni sarà compreso nei rendiconti successivi, che si chiude con la rimanenza a .... del funzionario delegato.

Roma, li .... 192..

Il direttore capo divisione

Visto: si trasmette dall'Ufficio di ragioneria alla Corte dei Conti sotto il n. ....

Roma, li .... 192....

Il capo ragioniere

(1) Denominazione della nave od ente cui si riferisce il rendiconto.

Spese fatte.

N. d'ordine	Capitolo e titolo della spesa	Mese di......	Mese di......	Mese di......	Totale trimestrale
	Totali . . . L.				

Reintegrazioni ricevute.

N. d'ordine	Capitolo e titolo della spesa reintegrata	Mese di......	Mese di......	Mese di......	Totale trimestrale
	Totali . . . L.				

Elenco dei documenti annessi.

....
....
....
....
....

Roma, 5 novembre 1920.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della marina
SECHI.

Il numero 1657 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1313;

Ritenuta la necessità di provvedere alla parziale assegnazione dei fondi autorizzati con l'art. 1 della legge sopracitata, a favore di opere pubbliche aventi carattere di urgenza, disposte a sollievo della disoccupazione operaia e per l'esecuzione delle quali non sono sufficienti le somme già assegnate con le precedenti leggi;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In conto della spesa di L. 300.000.000 autorizzata con la legge 26 settembre 1920, n. 1313, sono assegnati i seguenti fondi per la esecuzione delle opere a fianco indicate:

a) L. 3.000.000 per lavori di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali e di R. trazzere della Sicilia, nelle varie Provincie del Regno, eccettuate quelle di Basilicata e Calabria (leggi 27 giugno 1897, n. 246; 25 febbraio 1900, n. 56 (art. 1, lett. *c*); 27 dicembre 1903, n. 514 (art. 1); 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. *f*); 14 maggio 1906, n. 198 (art. 1, lett. *c* e *d*); 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. *d*); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lett. *a*); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 3); 13 aprile 1911, n. 311 (art. 1 e art. 15, lettera *h*); 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. *a*); e 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2, lett. *a*); RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lett. *a*), 1° aprile 1915, n. 426, e art. 1 del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150);

b) L. 7.000.000 per la costruzione e ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni attualmente isolati in tutte le Provincie del Regno, eccettuate quelle di Basilicata e Calabria e quelle di accesso alle stazioni ferroviarie contemplate dalla legge 8 luglio 1903, numero 312, e dal decreto-legge 19 agosto 1915, n. 1371, e costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere dirette ad allacciare alla esistente rete stradale le frazioni attualmente isolate dei Comuni delle Provincie meridionali continentali, eccettuate la Basilicata e la Calabria, della Sicilia e della Sardegna (articoli 53 e 54 della legge 15 luglio 1906, n. 383, articoli 2 e 3 del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato con decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150);

c) L. 1.000.000 pei lavori di riparazione di strade nazionali

resisi necessari in conseguenza di alluvioni, piene e frane e opere di difesa delle strade stesse contro le corrosioni dei fiumi e dei torrenti (leggi 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 311; 7 luglio 1904, n. 313; 29 dicembre 1904, n. 674; 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lett. *d*); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 1); 13 aprile 1911, n. 311 (art. 15, lett. *g*); R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 (art. 1, lett. *a*); leggi 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. *s*) e 19 luglio 1914, n. 769 (art 2, lett. *e*); R. decreto 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lett. *i*) e decreti Luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 1081, 4 ottobre 1917, n. 1679, e 7 febbraio 1919, n. 150);

d) L. 2.000.000 pei lavori di riparazione e ricostruzione delle opere stradali dello Stato danneggiate o distrutte da fatti di guerra (art. 5, lett. *a* del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925);

e) L. 2.000.000 per spese per la manutenzione delle strade costruite con obbiettivi militari nell'antica zona delle operazioni di guerra, e non più ritenute necessarie a scopi bellici dall'autorità militare (art. 5, lett. *c*, del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925);

f) L. 11.700.000 per le opere nuove nelle vie navigabili di 1ª e 2ª classe, esclusa la rete navigabile veneta (art. 34 del testo unico di legge 11 luglio 1913, n. 959 e art 2, lett. *b*, della legge 19 luglio 1914, n. 769, legge 8 aprile 1915, n. 508, e art. 1 del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150);

g) L. 20.000.000 per i lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria delle varie Provincie del Regno, eccettuate quelle venete e di Mantova, dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. *k*); 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lett. *a*); 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lett. *a*); 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 6, comma *b* e *d* e tabella *C*, lett. *b*, nn. 4 (parte) e 5, e lett. *d*, n. 9); 20 marzo 1913, n. 215 (art. 3, lett. *c* e *d*); dal Regio decreto 30 dicembre 1913, n. 1435 (art. 3); dalla legge 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2, lett. *c*); dai Regi decreti 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lett. *c*) e 1° aprile 1915, n. 426 e dai decreti Luogotenenziali 11 novembre 1915, n. 1635 e 7 febbraio 1919, n. 150;

h) L. 13.100.000, per opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria nelle varie regioni del Regno, eccettuate quelle venete e di Mantova. Concorsi e sussidi a termini degli articoli 8, 9 e 11 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523 e dell'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774; provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* (art. 6, comma *c*) e tabella *C*, lett. *c*, n. 7, della legge 22 dicembre 1910, n. 919, e art. 1 della legge 13 aprile 1911, n. 311, Regio decreto 1° aprile 1915, n. 423, decreto Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635, decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato dal decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150;

i) L. 4.000.000 per la sistemazione idraulica di pianura nei corsi di acqua dell'Italia meridionale e della Sicilia (decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato dal decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019);

l) L. 3.000 000 per spesa pei lavori di sistemazione del Tevere; opere urgenti per la navigabilità di detto fiume a valle di Roma e spese eventuali per le vertenze inerenti alla concessione di navigazione e lavori (leggi 2 luglio 1890, n. 6936, modificata dalle leggi 14 gennaio 1897, n. 12; 25 febbraio 1900, n. 56; 6 maggio 1906, n. 200; 12 giugno 1910, n. 297; 4 aprile 1912, n. 297 e 8 aprile 1915, n. 477 e decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150);

m) L. 64.000.000 per opere marittime nelle varie Provincie del Regno, eccettuate quelle calabresi e venete, dipendenti dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280; 17 giugno 1892, nn. 279 e 281; 2 agosto 1897, n. 349; 25 febbraio 1900, n. 56; 19 giugno 1902, n. 275; 27 dicembre 1903, n 514; 13 marzo 1904, n. 102; 30 giugno 1904, n. 293; 14 luglio 1907, n. 542; 12 giugno 1910, n. 297; 13 luglio 1910, n. 466 (art. 49, lett. *a* e art. 51, tab. *A*, lett. *a*, n. 4); 12 marzo 1911, n. 258; 13 aprile 1911, n. 311 (art. 1 e art. 15, lett. *m*); 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. *g*, *h*, *i*, *k*); 8 aprile 1915, n. 477 e decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150;

n) L. 2.700.000 per opere in Roma dipendenti dalle leggi 20 luglio 1890, n. 6980; 28 giugno 1892, n. 299; 6 agosto 1893, n. 458; 14 gennaio 1897, n. 12; 25 febbraio 1900, n. 56; 27 dicembre 1903, n. 514; 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. *b*, *c* e *d*); 6 giugno 1907, n. 300; 11 luglio 1907, n. 502 (art. 1, lett. *b* e *c*); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lett. *a* e *b*); 13 aprile 1911, n. 311 (art. 15, lett. *a*, *b* e *c*); 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. *l* ed *m*) e 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2, lett. *d* e 5); decreto Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1676 e art. 1 del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150;

o) L. 2.000.000 per costruzione di strade comunali occorrenti al bonificamento dell'Agro romano e retribuzione ai condannati, impiegati nella costruzione delle medesime (art. 35 della legge 10 novembre 1905, num. 647, e decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150);

p) L. 1.000.000 per riparazione di danni, sistemazione idraulica e forestale, dei torrenti situati nella plaga vesuviana, compimento e manutenzione provvisoria della bonifica dei torrenti di Somma e Vesuvio (tabelle *E* ed *F* annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390, tabella *C*, annessa alla legge 30 giugno 1909, n. 407; art. 2, lett. *c*, della legge 13 aprile 1911, n. 311 e art. 2, lett. *c*, della legge 26 giugno 1913, n. 764 e art. 1 del decreto Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1675);

q) L. 10.000.000 per opere di correzione dei corsi d'acqua e di bonificazione dell'isola di Sardegna autorizzate dalle leggi 2 agosto 1897, n. 382; 7 luglio 1902, n. 333 e 28 luglio 1902, n. 342, modificate dalla legge 14 luglio 1907, n. 562; dall'art. 1, lett. *g*, della legge 30 giugno 1909, n. 407; dalla legge 25 giugno 1912, n. 712, (art. 1, lett. *c*); dal R. decreto 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lett. *d*); dalla legge 8 aprile 1915, n. 477 e dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150;

r) L. 2.500.000 per opere di miglioramento dei canali della rete navigabile veneta di cui alla tabella annessa al decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1404, e opere di completamento della rete stessa;

s) L. 4.000.000 per opere di ristabilimento nei fiumi, laghi e canali navigabili delle provincie venete e di Mantova (legge 2 gennaio 1910, n. 9 art. 35), e RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lett. *f*) e 1° aprile 1915, n. 426, e decreto Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635);

t) L. 1.000.000 per sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua delle provincie venete e di Mantova (art. 6, comma *a*, e art. 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919, e lett. *a*, n. 1, della tabella *C* annessa alla legge medesima);

u) L. 12.000 000 per lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle provincie venete e di Mantova, in dipendenza delle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. *k*), 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lett. *a*); 5 maggio 1907, n. 257 (art. 15); 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lett. *a*) e 22 dicembre 1910, n. 919, art. 6, comma *b* e *d*, e tabella *C*, lett. *b*, numeri 3 e 4 - in parte - e lett. *d*, n. 8, del R. decreto 30 dicembre 1913, n. 1435 (art. 3), dalla legge 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2, lett. *c*), dei Regi decreti 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lett. *g*) e 1° aprile 1915, n. 426 e dei decreti Luogotenenziali 11 novembre 1915, n. 1635 e 7 febbraio 1919, n. 150;

v) L. 3.000.000 per opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria nelle provincie venete e di Mantova. Concorsi e sussidi a termini degli articoli 98 e 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173, nn. 2, 15 e 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304, provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* (art. 6, comma *c* e tabella *C* lett. *c*, n. 6, della legge 22 dicembre 1910, n. 919), e dei decreti Luogotenenziali 11 novembre 1915, n. 1635 e 7 febbraio 1919, n. 150;

w) L. 18.000.000 per opere marittime nelle provincie venete

e di Mantova in dipendenza delle leggi 14 luglio 1889, n. 6280, e successive;

x) L. 10.000.000 per provvedere ai bisogni ed opere urgenti nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio e 10 novembre 1915, 21, 22 aprile, 4 luglio, 16 agosto e 16 novembre 1916 nelle provincie di Aquila, Ascoli Piceno, Campobasso, Caserta, Chieti, Perugia, Roma e Teramo (Regi decreti 14 gennaio 1915, n. 8, 21 gennaio 1915, n. 97, 29 aprile 1915, n. 574, e decreti Luogotenenziali 11 luglio 1915, n. 1110, 14 ottobre 1915, n. 1531, 3 febbraio 1916, n. 142, 3 settembre 1916, n. 1250, 11 febbraio 1917, n. 262, articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1028, e art. 1 del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150);

y) L. 10.000.000 per lavori dipendenti dai terremoti del 2 dicembre 1917 e 10 novembre 1918 nei Comuni delle provincie di Arezzo, Firenze e Forlì e nel comune di Giano dell'Umbria e del 29 giugno 1919 (art. 1 del decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2089; art. 1 del R. decreto 8 luglio 1919, n. 1384; e R. decreto 29 gennaio 1920, n. 129);

z) L. 550.000 per provvedere ai bisogni e ad opere urgenti nei Comuni danneggiati dal terremoto del 10 settembre 1919; demolizione e puntellamento di edifici pericolanti e sgomberi di aree pubbliche; ricoveri provvisori e stabili per le persone rimaste senza tetto ed opere igieniche indispensabili; concessione di sussidi per riparazioni di stabili appartenenti a persone di condizione povera; concessione di sussidi per riparare o ricostruire edifici pubblici, provinciali o comunali, od appartenenti ad Enti morali aventi scopo di beneficenza ed edifici di uso pubblico (art. 1 del R. decreto 12 marzo 1920, n. 503);

a-bis) L. 90.000 per demolizione e puntellamento di edifici pericolanti, sgomberi di aree pubbliche, riparazione di edifici pubblici governativi e concessione di sussidi per riparare o ricostruire stabili appartenenti a persone povere ed edifici pubblici comunali e di uso pubblico nella frazione di Pilicudi del comune di Lipari danneggiata dal terremoto del 19 giugno 1919 (art. 1 del decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2081);

b-bis) L. 450.000 per costruzione di un fabbricato in Potenza a sede degli uffici pubblici governativi (leggi 9 luglio 1908, n. 445, art. 12 e 4 aprile 1912, n. 297, art. 4, lett. *q* e art. 1 del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150);

c-bis) L. 3.000.000 per consolidamento di frane minaccianti gli abitati, cui provvede direttamente lo Stato, escluse le provincie di Basilicata e Calabria e spostamento degli abitati, comprese le Provincie suddette. Concorso dello Stato a favore del comune di Colliano (Salerno) per la costruzione di edifici e delle case dei proprietari meno agiati, resi inabitabili dal pericolo di franamento (tabelle *D* ed *E* ed art. 62, lett. *a*, *b* e *c* della legge 9 luglio 1908, n. 445; art. 9, lett. *a* e *b* della legge 30 giugno 1909, n. 407; e art. 15, lett. *l*, nn. 1, 2 e 3, della legge 13 aprile 1911, n. 311, decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081, e decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150);

d-bis) L. 400.000 per provvedere ai lavori di sgombero e di provvisorio riattamento delle strade interne ed esterne, alla demolizione o al puntellamento delle case danneggiate, alla attuazione di provvisori mezzi di comunicazione e ad altri bisogni ed opere urgenti d'interesse, sia comunale che provinciale, nei Comuni delle provincie di Napoli e Salerno danneggiate dalle alluvioni dell'ultimo quadrimestre 1910 (decreto Reale 20 novembre 1910, n. 850 e legge 13 aprile 1911, n. 311, art. 2, lett. *a*);

e-bis) L. 670.000 per lavori di demolizione e puntellamento di edifici pericolanti, sgombero di aree pubbliche, restauro degli stabili e concessione di sussidi per riparazione di edifici pubblici e di uso pubblico, in conseguenza dei danni arrecati dal ciclone 30 agosto 1919 nei comuni di San Giorgio Richinvelda, Artegna e Buia in provincia di Udine (R. decreto 22 novembre 1919, n. 2588);

f-bis) L. 2,840,000 pei bisogni ed opere urgenti in dipendenza di disastri tellurici e di altra natura (decreto Luogotenenziale 7 ottobre 1917, n. 1807);

g-bis) L. 75,000,000 per costruzione di strade ferrate dipendenti dalle leggi 21 luglio 1911, nn. 846 e 848, 13 aprile 1911, n. 258, 19 luglio 1909, n. 518, 12 luglio 1908, n. 444 e precedenti (tabella *C* annessa alla legge 4 aprile 1912, n. 297), dalla legge 26 giugno 1913, n. 764, (art. 6), dai RR decreti 1° novembre 1914, n. 1244 e 1° aprile 1915, n. 425, dal decreto Luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1503 e dal decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MEDA — PEANO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1680 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1920, n. 906, che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1920, fino a quando non siano approvati per legge, e non oltre il 31 dicembre 1920, secondo i bilanci presentati al Parlamento e i relativi disegni di legge con le note di variazioni e le indicazioni comunicate alla Presidenza della Camera dei deputati;

Visto l'art. 4 aggiunto al disegno di legge per l'approvazione dello stato di previsione del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1920-921, con note di variazioni presentate il 24 giugno 1920 alla Camera dei deputati, il quale autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 800 milioni per provvedere a spese di guerra dell'Amministrazione della marina e, nei limiti della indicata somma, dà facoltà al Governo del Re di effettuare trasporti di fondi fra i capitoli dello stato di previsione medesimo, tanto di parte ordinaria quanto di parte straordinaria;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1920-921 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 13. Compensi per lavori straordinari, ecc.	157,000 —
Cap. n. 13-*bis*. (Di nuova istituzione). Compensi per lavori straordinari compiuti presso l'Amministrazione centrale degli ufficiali della Regia marina e del Regio esercito ivi comandati indipendentemente dalla loro carica e grado	60,000 —
Cap. n. 46. Corpo R. equipaggi - Compensi, ecc.	10,000 —
	227,000 —

In diminuzione:

Cap. n. 98-*bis*. Spese per la guerra . . . . 227,000 —

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1665 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 ottobre 1920, n. 1453, mediante la quale furono approvate le convenzioni 29 maggio 1916 e 29 novembre 1919 per la cessione dell'esercizio della rete delle ferrovie secondarie sarde alla Società anonima per le ferrovie complementari della Sardegna;

Ritenuto che con l'art. 2 di detta legge il Governo del Re fu autorizzato a consentire la proroga dei termini di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della convenzione 29 novembre 1919 succitata;

Ritenuta la necessità di prorogare detti termini;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I termini stabiliti agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 della convenzione 29 novembre 1919, sono spostati di un anno e portati quindi a tutti gli effetti rispettivamente al 1° gennaio 1921 (articoli 1, 2, 5, 6), 31 dicembre 1920 (art. 3), 30 giugno 1921 (art. 4).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MEDA — PEANO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1658 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 406, col quale sono state stabilite le concessioni ferroviarie cui hanno diritto i senatori del Regno ed i deputati al Parlamento per uso delle famiglie, per le persone di servizio e per trasporto di bagaglio;

Ritenuto che dette concessioni sono date per anno e che è opportuno chiarire la decorrenza dell'effettiva validità annuale delle concessioni stesse, in quanto i deputati al Parlamento non possono avvalersene se non dal giorno della prima convocazione della Camera;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le concessioni ferroviarie, di cui all'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 406, per uso delle famiglie, per le persone di servizio e per trasporto di bagaglio dei senatori del Regno o dei deputati al Parlamento, sono valide fino al compimento dell'anno dal giorno della prima convocazione della Camera dei deputati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE

PEANO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE

del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 1° dicembre 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	165 04	Berlino	38 81
Londra	95 065	Vienna	—
Svizzera	426 29	Praga	33 30
Spagna	—	New York	27 10

Oro 376 92

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola
3.50 % netto (1906)	75.37	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	76.52	—

Corso medio dei cambi

del giorno 2 dicembre 1920 (art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	165 84	Berlino	39 18
Londra	95 345	Vienna	8 30
Svizzera	427 25	Praga	—
Spagna	360 —	New York	27 31

Oro 378 03

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola
3.50 % netto (1906)	74,99	—
3.50 % netto (1902)	—	
3 % lordo	—	
5 % netto	76.16	—

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
P. N. 5 0[0	17365	Venzano Luigia di Bartolomeo, moglie di Colotto Federico, dom. a San Giovanni Battista di Sestri Ponente (Genova) . L.	650 —
5 0[0	1144910 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Barelli Carlo Gallo e Vincenzo fu Paolo, sotto la patria potestà della madre Picca Teresa, dom. a Torino. » Per l'usufrutto: Picca Teresa fu Carlo	30 —
3,50 0[0	659621	Lumini Umberto fu Apollo, dom. a Prato (Firenze). Vincolata . »	70 —
»	682013	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	70 —
»	682014	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	70 —
»	650049	Fiore Gilda di Cesare, moglie di Dell'Oste Alessandro, dom. a Marigliano (Caserta) . . . . »	175 —
»	643022	Filicchi Antonio di Giorgio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Livorno . . . . »	238 —
»	643023	Filicchi Elisa di Giorgio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Livorno . . . . »	238 —
Cons. 5 0[0	105432	Griso Giuseppina fu Pasquale, moglie di Corigliano Giuseppe fu Pietro, dom. a Reggio Calabria. Vincolata . . . . »	725 —
»	148932	Griso Giuseppina fu Pasquale, moglie di Corigliano Giuseppe fu Pietro, dom. a Villa San Giovanni (Reggio Calabria). Vincolata . . . . »	1700 —
»	168501	Antonelli Angelantonia di Francesco, moglie di Vetere Giandomenico, dom. a Pescolamazza (Benevento). Vincolata . . . »	55 —
3,50 0[0	508818	Romano-Taibbi Francesco Paolo fu Antonino, dom. in Palermo »	140 —
P. N. 5 0[0	21962	Runfolo Giuseppe fu Rosolino, dom. a Palermo . . . . »	50 —
»	23331	Intestata come la precedente, dom. a New York . . . . »	25 —
Cons. 5 0[0	20559	Intestata come la precedente . . . . »	100 —
»	50679 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Valseriati Felice, Odoardo e Licinio di Isidoro, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Brescia, e figli legittimi nascituri dei coniugi Valseriati Isidoro di Giacomo e Cherubini Marina fu Felice . . . . » Per l'usufrutto: Cherubini Marina.	920 —
3,50 0[0	564199	Beneficio parrocchiale di Miane (Treviso) . . . . »	7 —
»	115469	Fabbriceria parrocchiale di Treschè-Conca (Vicenza) . . . . . . »	14 —
»	540180	Intestata come la precedente . . . . »	3 50
»	630450	Beneficio parrocchiale di Treschè-Conca, frazione di Roana (Vicenza) . . . . »	3 50
»	753186	Arcipretura parrocchiale di Fontegreca (Caserta) . . . . »	140 —
3 0[0	22560	Comune di San Giuliano, provincia di Milano . . . . »	9 —
»	25585	Intestata come la precedente . . . . »	3 —

Roma. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.